

U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

UNITÀ DI COORDINAMENTO, PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLIN. 65/75
DA CHIARE NELLA RISPOSTAROMA, 10 APR 2006
P.P. N. 2006

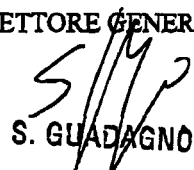
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Ufficio III
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

OGGETTO: relazione sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2005 (art. 40 del D.P.R. n. 148/1988).

Si trasmette in allegato, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 148/1988, la relazione predisposta da questo Ufficio sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2005.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE


C. PILO BOYL
S. GUADAGNO

All.

Relazione, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sulla attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni valutarie svolta dall'Ufficio Italiano dei Cambi

Nell'ambito dell'attività di accertamento delle violazioni in materia di dichiarazioni relative al trasporto transfrontaliero di valori (D.L. n. 167/90 convertito in Legge n. 227/90), l'Ufficio ha effettuato:

- la trattazione di 1.397 contesti, elevati dagli organismi preposti alle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in considerazione, Dogane e Guardia di Finanza. L'ammontare delle violazioni contestate, commisurate all'entità dei valori portati a séguito, è stato pari a 996.737.820,24 €;
- la conseguente predisposizione della relazione tecnica per il Ministro, prevista dall'art. 31 D.P.R. n. 148/88. All'esito della valutazione delle relazioni tecniche trasmesse dall'Ufficio, le sanzioni comminate per n. 137 contesti instaurati nell'anno 2005 ammontano a 3.046.454,00 €;
- la definizione in via breve dei contesti (ex art. 30 D.P.R. n. 148/88). L'adozione dei relativi provvedimenti di estinzione degli illeciti da parte dell'Ufficio è stata disposta in 741 casi una volta accertata l'osservanza degli adempimenti oblatori; nel complesso, detti provvedimenti hanno comportato, per l'Erario, un introito di cassa complessivo di 2.097.159,72 €.

Ancora, l'Ufficio, in relazione all'indagine volta a rilevare la consistenza al 31.12.2005 degli investimenti di portafoglio italiani all'estero e degli investimenti diretti italiani all'estero ed esteri in Italia in adempimento di precisi impegni di "reporting" nei confronti del Fondo Monetario Internazionale, promotore dell'indagine, ha poi proceduto alla trattazione di 335 contesti, a carico dei soggetti che non avevano trasmesso le informazioni richieste dall'Ufficio. All'esito della valutazione delle relazioni tecniche, trasmesse al Ministro come previsto dall'art. 31 D.P.R. n. 148/88, le sanzioni sinora comminate per 55 contesti ammontano a € 40.430,00.

L'attività di controllo finalizzata alla verifica dell'osservanza, da parte del sistema degli intermediari abilitati, delle residue norme emanate in materia valutaria e secondo le procedure previste nel D.P.R. n. 148 è continuata nel corso dell'anno 2005.

Per quanto concerne la materia statistico-valutaria, durante tale anno, sono stati ispezionati 45 intermediari abilitati: in particolare 35 interventi sono stati effettuati presso enti creditizi, 3 presso imprese assicurative, 3 presso società fiduciarie, 3 presso società di intermediazione mobiliare ed 1 presso una società di gestione del risparmio.

L'analisi della qualità dei flussi informativi trasmessi dai singoli intermediari, attraverso controlli a campione, ha consentito di accertare il sostanziale rispetto degli obblighi di segnalazione delle comunicazioni statistico-valutarie; in un solo caso è stato redatto un processo verbale di accertamento per la violazione del combinato disposto dell'art. 21 del D.P.R. 148/88 e dell'art. 7 del D.Lgs. 6.9.1989 n. 322.

Nel corso delle verifiche ispettive effettuate dall'Ufficio è stato verificato, inoltre, il rispetto da parte degli intermediari degli obblighi segnaletici dei movimenti transfrontalieri e dei provvedimenti in materia di embargo.

Sono stati effettuati anche controlli cartolari volti a determinare la consistenza degli investimenti diretti e di portafoglio italiani all'estero ed esteri in Italia, interessando circa 1.400 operatori che non hanno inviato i dati richiesti; in tale ambito si è proceduto alla redazione di n.482 processi verbali di accertamento nei confronti di coloro che sono risultati inadempienti. Tale attività è stata svolta nei confronti di intermediari abilitati e nei confronti di un campione di imprese quotate e non quotate nei mercati regolamentati.

Infine, in un'ottica di prevenire anomalie di segnalazione o trasmissione di dati incoerenti o poco significativi, sono stati effettuati incontri con intermediari di primaria importanza per approfondire congiuntamente aspetti rilevanti sotto il profilo delle segnalazioni statistico-valutarie, utili a migliorare la qualità e la completezza delle segnalazioni nel quadro della raccolta dei dati necessari all'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti.

BANCA D'ITALIA

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO

SUPPORTO PER LA TRASMISSIONE/RICEZIONE DI FACSIMILE DI DOCUMENTI

MITTENTE	Divisione Segreteria
	Numero di telefax 06/47923267
	NOTE _____
DESTINATARIO:	<u>Minist. Economia - ADP Tesoro</u>
	Numero di telefax <u>06. 48 19 78 94</u>
	All'attenzione di <u>ch. ISOP</u>
DOCUMENTO:	N. pagine <u>141</u> n. protocollo _____ del _____
	(eventuale)
	Oggetto/descrizione <u>Per. Documento</u>

TRASMISSIONE:	Data <u>72/6</u> richiedente <u>GRILLIN</u> firma _____
	Si autorizza: La Direzione <u>[firma]</u>
	Trasmesso il _____ alle ore _____ n. sessione _____
	L'operatore _____

RICEZIONE	Ricevuto il _____ alle ore _____ n. sessione _____
	L'operatore _____ V. La Direzione _____

CONSEGNA: ☒ Per ricevuta documento originale con "message confirmation report"☐ Per ricevuta facsimile

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

DIVISIONE SEGRETERIA (024)

N. 423373 Roma, 13.4.06
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n.

del

Fascicolo H1

Sottoclassificazione

Oggetto: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia di infrazioni valutarie.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Dipartimento del Tesoro

Direzione V

Via XX Settembre, 97

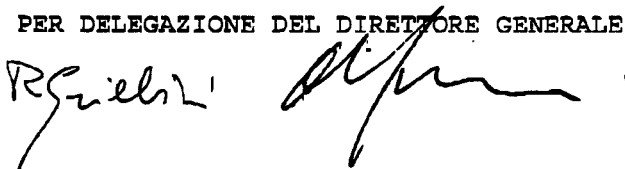
00187 ROMA

Si fa riferimento alla consueta relazione analitica annuale sull'attività svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie, prevista dall'art. 40 D.P.R. del 31.03.1988 n. 148 (Testo unico valutario).

A tal fine, con riferimento agli adempimenti in materia di segnalazioni statistiche ex art. 21 D.P.R. 148/88 nonché ad altri obblighi informativi (monitoraggio fiscale) e ai divieti derivanti da misure di embargo, si comunica che nel corso dell'attività ispettiva svolta nel 2005 sul sistema bancario e finanziario non si sono evidenziate irregolarità della specie.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE





Ministero dell'Economia e delle Finanze
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Tutela dell'Economia

Roma, 02 MAR 2006

Al

Divisione 22238 Sez.
Prot. N. Allegati

Risposta al foglio del
Div. Sez. N.

OGGETTO: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2005 (art. 40 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148).

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dipartimento del Tesoro

. Direzione V- Valutario Antiriciclaggio ed Antiusura

R O M A

Seguito foglio n. 63850 in data 1 marzo 2005.

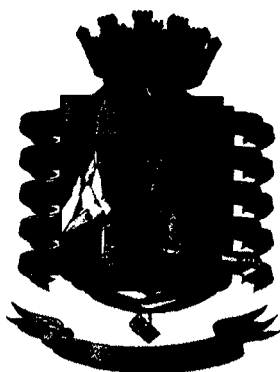
Si invia, in allegato, la relazione analitica sull'attività svolta dalla Guardia di Finanza nell'anno 2005 per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie.



d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen. D. Pasquale Debidda)



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III REPARTO OPERAZIONI
Ufficio Tutela dell'Economia



RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2005
PER PREVENIRE ED ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE
(ART. 40 DEL D.P.R. N. 148/1988)



INDICE

- 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**
- 2. RISULTATI CONSEGUITI**
- 3. ATTIVITA' A TUTELA DELLA DISCIPLINA
DEL "MONITORAGGIO FISCALE"**
- 4. ATTIVITA' DI ANALISI DEL
NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUATARIA**
- 5. TREND DEI FENOMENI ILLECITI ACCERTATI**

ALLEGATO

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

- a. L'evolversi della disciplina valutaria italiana ha condotto al raggiungimento della completa liberalizzazione della circolazione dei capitali, attraverso la graduale eliminazione di tutte le restrizioni protezionistiche e la conseguente eliminazione delle barriere preesistenti, difficilmente coniugabili con la realizzazione del mercato comune europeo.

Il principio portante della nuova normativa è rappresentato senz'altro dalla libertà nelle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, tanto che la legge n. 599/1986 sovvertendo in modo radicale il principio vigente nel passato, per cui ogni transazione con l'estero era vietata a meno che non fosse esplicitamente consentita previa apposita autorizzazione, ha statuito la regola della libertà delle relazioni economiche e finanziarie, salve alcune deroghe, che eccezionalmente potranno essere adottate con appositi decreti ministeriali, per mezzo dei quali monitorare le transazioni da e verso l'estero, onde prevenire taluni fenomeni strettamente connessi alla evasione fiscale.

In virtù di tale principio, veniva inizialmente emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, nr. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, nr. 148, c.d. Testo Unico Valutario (tuttora in vigore).

Rimanevano il monopolio dei cambi e delle valute, il divieto di esportazione di valuta e di costituzione di capitali all'estero, nonché erano ancora previste sanzioni penali di analogo tenore a quelle introdotte con la citata legge nr. 159/1976. Tuttavia, le fattispecie penali valutarie venivano definitivamente depenalizzate dalla legge ottobre 1988, nr. 455.

Inoltre, sempre nel corso del 1988 veniva emanata la Direttiva Comunitaria nr. 88/361/CEE, con la quale era imposto ai paesi membri di *"...sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri..."*.

Sulla base di ciò con Decreto Interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio 1990, si recepivano i principi comunitari, sancendo di fatto la fine del monopolio dei cambi ed autorizzando, in via generale, residenti e non alla maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. nr. 148/1988.

Un correttivo a siffatto provvedimento, volto principalmente a prevenire la sottrazione di enormi imponibili alla possibilità di controllo del fisco - non sottovalutando, peraltro, la necessità di prevenzione di eventuali fenomeni di riciclaggio - veniva apportato con l'emanazione del D.L. 27 aprile 1990, nr. 91, poi reiterato nel D.L. 28 giugno 1990, nr. 167, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, nr. 227, avente ad oggetto *"Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori"*.

Tale provvedimento, comunemente conosciuto come “*Monitoraggio fiscale*”, e tuttora in vigore, seppure con modificazioni, è stato motivato, appunto, con la necessità dell’Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l’estero per motivi fiscali.

La tutela, che si sostanzia in una serie di obblighi ed adempimenti diversi a seconda delle modalità con le quali le operazioni vengono effettuate, nell’originale formulazione del decreto era assicurata mediante tre strumenti:

- a. la disciplina delle “evidenze bancarie”;
- b. l’obbligo di esposizione in dichiarazione degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria;
- c. i vincoli ai trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari e connesso sistema di avvisi in dogana.

In buona sostanza, il sistema così congegnato prevedeva la canalizzazione attraverso gli intermediari abilitati dei trasferimenti transfrontalieri, nonché il contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i 20 milioni di lire.

Tuttavia, poiché il tenore di tale norma, a livello comunitario, era ritenuto contrastante con il principio della libera circolazione dei capitali previsto dal Trattato di Roma, con apposita delega legislativa prevista nell’ambito della legge 6 febbraio 1996, nr. 52, veniva prevista la revisione della disciplina in questione.

Quindi, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, nr. 125, che ha apportato modifiche alla legge nr. 227/1990, si perveniva alla sostituzione del regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito, aderendo, in tal modo, al principio dell’assoluta libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti di importo.

Le novità introdotte dal citato D.Lgs. nr. 125/1997 si sostanziano:

- nella completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;
- nella previsione di una preventiva dichiarazione per l’U.I.C., per i trasferimenti eccedenti i 20 milioni di lire;
- in una modifica del regime sanzionatorio oltre alla previsione di specifiche norme in tema di sequestro.

Viepiù, il D.L. 25 settembre 2001, nr. 350, convertito con la legge 23 novembre 2001, quale contraltare all’introdotta disciplina in tema di “emersione” (rimpatrio o regolarizzazione) di attività detenute all’estero, all’art. 19 ha apportato alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria relativa

al “*Monitoraggio fiscale*”, volte a rendere più incisivo ed efficace il contrasto all’esportazione di capitali.

Infatti, per effetto della citata legge di conversione, l’art. 5 del D.L. nr. 167/90 prevede, ora, una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 5 al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati riguardanti:

- i trasferimenti di denaro o titoli effettuati senza il tramite di intermediari residenti (Sez. I del quadro RW del Modello Unico);
- le consistenze degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria detenute all’estero (Sez. II del quadro RW del Modello Unico);
- i trasferimenti degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria detenute all’estero (Sez. III del quadro RW del Modello Unico).

In data 17 ottobre 2002, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – emanato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1997, nr. 125, il limite di lire 20 milioni indicato dalla legge 4 agosto 1990, nr. 227 è stato rideterminato in € 12.500.

Nella specifica materia, infine, è intervenuto il Regolamento (CE) nr. 1889/2005 del 26 ottobre 2005 con la precipua finalità di armonizzare gli elementi fondamentali delle legislazioni dei vari Stati membri per garantire un livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere della Comunità, senza pregiudizio delle misure nazionali volte a controllare i flussi di capitali all’interno dell’U.E..

A tal riguardo, a decorrere dal 15 giugno 2007, ogni persona fisica, in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, che trasporti denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di importo pari o superiore a € 10.000, sarà tenuto ad effettuare apposita dichiarazione, la cui inadempienza sarà punita con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive stabilite dai singoli Stati.

Si tratta di una importante novità visto che a livello comunitario l’obbligo di dichiarazione è ritenuto uno strumento importante per difendere la sicurezza e gli interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità dalla minaccia del riciclaggio del denaro sporco.

Ciò comporterà, pertanto, un prossimo intervento normativo interno volto a rendere compatibili le disposizioni della legge nr. 227/90 con quelle oggetto del recente provvedimento del Legislatore comunitario.

- b. In tale contesto legislativo si inserisce l’art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, nr. 148, il quale prevede che:

“Il Comando Generale della Guardia di Finanza, l’Ufficio italiano dei cambi e la Banca d’Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull’attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie.

Le relazioni devono essere trasmesse al Ministero del Tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo; il Ministro del Tesoro sentito il Ministero del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi”.

La modifica del quadro dispositivo valutario sopra delineata e l'utilizzazione del sistema normativo e procedurale di cui al menzionato D.P.R. nr. 148/88, in relazione ad infrazioni diverse da quelle valutarie in senso stretto, hanno determinato che la relazione ai sensi del menzionato art. 40 si riferisca a fattispecie illecite che, pur non rientrando nella previsione della medesima norma, sono comunque perseguite con gli strumenti previsti per la materia valutaria.

Attualmente tali fattispecie illecite comprendono:

- (1) le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera dei capitali;
- (2) la violazione degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche;
- (3) le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica;
- (4) le violazioni relative alle particolari misure previste per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario;
- (5) le violazioni relative alla disciplina del mercato dell'oro.

2. RISULTATI CONSEGUITI.

I Reparti della Guardia di Finanza conseguono normalmente risultati nel comparto in argomento mediante un'azione di servizio che si sostanzia attraverso:

- la sistematica attività di controllo presso i valichi di frontiera, che, talvolta, sfocia in vere e proprie investigazioni fondate, principalmente, su sequestri di valuta, titoli di credito e documentazione valutaria, operati in ambito doganale;
- gli *input* investigativi derivanti dallo sviluppo segnalazioni di operazioni sospette ex art. 3 della citata legge nr. 197/1991, dai controlli ispettivi antiriciclaggio ex art. 5 - comma 10 della stessa legge e da indagini di polizia giudiziaria;
- l'approfondimento dell'attività di intelligence eseguita da altri Reparti o Enti esterni al Corpo, riguardanti, in particolare, sequestri di valuta, titoli di credito e documentazione bancaria operati principalmente alle frontiere.

In ordine all'attività di servizio in parola svolta, si evidenzia che nel corso del 2005¹ state riscontrate complessivamente **1570 violazioni** che hanno consentito di verbalizzare **1782 soggetti** e di sequestrare titoli e valuta nazionale ed estera per un valore complessivo pari a circa **957.096.292**²

Si segnalano, inoltre, i seguenti dati:

a. Metodologia dei controlli.

Le violazioni accertate hanno avuto origine da:

- controlli di vigilanza presso i valichi di frontiera, sulla base dei poteri conferiti dal T.U. delle leggi doganali;
- accertamenti svolti all'interno del territorio tesi al riscontro dell'origine e della causa delle movimentazioni;
- lo sviluppo di segnalazioni per operazioni sospette;
- indagini di p.g. delegate dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali;
- controlli di natura fiscale;
- controlli approfonditi nello specifico settore valutario, autonomamente svolti nel corso delle ordinarie attività istituzionali;
- l'esecuzione di attività ispettive antiriciclaggio delegate dal Nucleo Speciale polizia valutaria nell'ambito del lavoro a progetto "*Tricky Transfer*".

In tale contesto:

- la metodologia di ricerca dei soggetti operanti abusivamente nel settore del trasferimento del denaro si è sostanziata nella verifica della documentazione autorizzativi prevista dalla legge;
- l'attività operativa volta a verificare l'osservanza della disciplina antiriciclaggio nonché ad accertare l'eventuale utilizzo del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo, si è svolta attraverso l'analisi delle operazioni di trasferimento fondi "*in uscita*" e "*in entrata*" con riguardo ai criteri:
 - della ricorrenza dei mittenti;
 - dei paesi di origine degli stessi;

¹ I dati si riferiscono a tutte le tipologie di violazioni riguardanti il settore valutario (esportazione clandestina, costituzione disponibilità e/o attività e altre violazioni).

² Il dato risulta nettamente superiore a quello relativo al 2004 (€ 14.037.781,00) in quanto comprensivo di sequestri di titoli esteri pari a € 948.305.405,00.

- dei paesi di destinazione dei fondi trasferiti;
- di eventuali altre operazioni ritenute anomale o sospette.

b. Sistemi di frode.

(1) Tra l'altro sulla base dell'attività operativa eseguita dai reparti del Corpo si segnala quanto segue:

- nel corso di una verifica fiscale condotta nei confronti di un'impresa operante nel settore del commercio di autoveicoli sono stati segnalati 9 soggetti responsabili per violazione dell'art. 3 del D.L. 167/1990, per avere trasferito all'estero provviste finanziarie per oltre 700 milioni di euro.

In particolare, nel corso del servizio è emerso che l'azienda verificata, operando anche come soggetto interposto importava veicoli da paesi dell'Unione europea.

Al ritiro delle autovetture acquistate presso i paesi di origine provvedeva personalmente il titolare della società il quale portava al seguito il denaro necessario senza adempiere agli obblighi previsti dal citato art. 3;

- nell'ambito di un'articolata operazione di polizia giudiziaria sono stati acquisite elementi di prova in ordine all'esistenza di un vero e proprio circuito finanziario parallelo, esteso su scala internazionale.

L'attività criminale era organizzata da un sodalizio, composto da soggetti di origine nigeriana, residenti in Italia, Germania, Belgio, Francia ed in Nigeria. La raccolta di denaro avveniva attraverso una rete di esercizi commerciali (*phone center, money transfer, african shop etc.*), ubicati in diverse regioni italiane, nell'ambito di comunità nigeriane.

Il capitale reperito veniva trasferito nei principali capoluoghi del citato Stato africano;

- nel corso di un'indagine di polizia giudiziaria sono state eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti di origine russa, residenti all'estero, responsabili di avere immesso nel circuito finanziario internazionale denaro per \$ 62.520.000, frutto di tangenti riconducibili a gare di appalto per la ristrutturazione di edifici del Cremlino e della Corte dei Conti Russa;
- nel corso delle attività poste in essere presso gli aeroporti è emerso che il principale artificio utilizzato per importare ed esportare illecitamente valuta è costituito dall'occultamento del denaro sulla persona o nel bagaglio a seguito.

Sono stati, altresì, riscontrati, altri metodi di occultamento quali:

- doppifondi ricavati all'interno di libri e calzature;
- pannolini contenenti valuta, successivamente confezionati e sigillati in pacchi;
- scatole per alimenti sigillate e all'uopo confezionate.

(2) Si segnala, infine, che il recente ingresso della Slovenia nella Comunità Europea ha eliminato gli obblighi che sussistono per i trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valuta per i passaggi extracomunitari tra l'Italia ed il citato Stato, limitando, quindi, i casi di violazione alla normativa valutaria. Tuttavia, la relativa vicinanza al confine italiano di paesi extracomunitari non esclude i tentativi di trasferimento di denaro, titoli e valuta senza il rispetto degli obblighi imposti da tale normativa.

Dall'approfondimento di alcune segnalazioni per operazioni sospette ex art. 3 della legge 197/1991 è stato possibile rilevare l'accensione, da parte di cittadini stranieri e di cittadini italiani con interessi economici oltre confine, di conti correnti presso istituti di credito triestini.

Non è da escludere che in futuro possano presentarsi casi di titolari di conti correnti che versano in contanti somme di denaro portate in Italia in violazione alla normativa valutaria.

3. ATTIVITA' A TUTELA DELLA DISCIPLINA DEL "MONITORAGGIO FISCALE".

Per l'anno 2005 l'attività di contrasto in tema di illeciti valutari svolta, tra l'altro, dal Nucleo Speciale polizia valutaria si è sostanziata nell'esecuzione di servizi aventi ad oggetto - tra l'altro - il corretto assolvimento degli obblighi attinenti:

- (1) l'indicazione degli investimenti detenuti all'estero nella dichiarazione dei redditi;
- (2) il trasferimento di denaro contante al seguito per un importo superiore a € 12.500.

In merito al primo aspetto, l'attività posta in essere dal Reparto Speciale ha permesso di constatare nr. 13 violazioni, con nr. 7 soggetti verbalizzati, per un importo non evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi pari a complessivi € **19.198.353,34**.

Per ciò che concerne il secondo aspetto, invece, l'attività posta in essere ha permesso di accertare nr. 7 violazioni, con nr. 7 soggetti verbalizzati, per un importo non dichiarato pari a complessivi € **1.026.481,66**.

A tal riguardo si rileva che, attesa la peculiarità della normativa in materia, a differenza di ciò che avviene normalmente per altri Reparti del Corpo (ad esempio quelli di confine), l'attività sviluppata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria è frutto della elaborazione degli elementi documentali acquisiti nell'ambito delle attività istituzionalmente demandatagli (in gran parte approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette).

4. ATTIVITA' DI ANALISI DEL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA.

Oltre all'attività prettamente investigativa sub. 3., con specifico riferimento al settore della circolazione transfrontaliera di capitali non appare trascurabile il ruolo svolto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria nell'ambito dell'analisi descrittiva della collegata fenomenologia delle rimesse dei migranti e delle connesse modalità di trasferimento del denaro da una sponda all'altra della migrazione, unitamente al monitoraggio dei risultati di servizio dei Reparti del Corpo, specie quelli operanti ai valichi di frontiera.

- (1) Sotto il primo profilo, infatti, in Italia, parallelamente al forte incremento dei flussi di rimesse ad opera di immigrati, attuati attraverso i canali bancari e similari, più facilmente individuabili, esistono flussi, anch'essi in deciso incremento, che transitano attraverso i cd. canali informali e che finiscono, inevitabilmente, per sfuggire ad ogni forma di controllo e monitoraggio.

In altri termini, l'offerta dei servizi finanziari utilizzati dai migranti per le rimesse può essere divisa in due comparti.

- la finanza emersa o formale, rappresentata dalle banche e dalle istituzioni non bancarie, quali i *money transfer*;
- quella sommersa o informale in cui operano le reti informali, i cosiddetti *underground banking*.

In particolare, i sistemi di finanza informale (*underground banking*) sono contraddistinti da elementi di informalità e fiducia su base etnica, che non richiedono un sistema di leggi formali o i riscontri documentali caratteristici dei sistemi formali bancari e non.

Un soggetto che lascia la sua comunità per tempi più o meno lunghi, per trasferirsi in paesi in cui le leggi e le consuetudini sono spesso assai distanti da quelle del Paese di origine e comunque meno noti, tenderà ad apprezzare i servizi caratterizzati da informalità e basati su un patrimonio di fiducia che condivide e riconosce. Per questo la finanza informale è caratterizzata da grande semplicità e rapidità nelle procedure, flessibilità operativa e capacità di adeguamento alle esigenze dei migranti.

Il successo di questa modalità di trasferimento di fondi è dovuto, inoltre, all'efficienza in termini di costi e di tempo (24/48 ore, contro la settimana mediamente impiegata dal sistema bancario), alla estrema accessibilità al